

SCHEMA provvisorio di CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 15 POSTI-BAMBINO 3- 36 MESI PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA PRIVATI OPERANTI NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

#### PREMESSO

Che la deliberazione della Giunta comunale 121 del 30/12/2022 recante "Servizi per la prima infanzia –Anno scolastico 2022/2023- indirizzo" dà mandato al responsabile del Settore Servizi alla Persona di attivare le procedure adatte di cui alla Legge n. 234/2021, art. 1, comma 172;

Che la Nota metodologica "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto", approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) il 16.05.2022 in base alla Legge n. 234/2021, art. 1, comma 172, che descrive la metodologia per l'attribuzione delle risorse previste nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola e associata, dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione siciliana e della Sardegna, nonché l'allegato "Risorse utenti aggiuntivi", dal quale risulta che al Comune di Casal di principe è stata assegnata la somma di € 115.096, 47 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio asilo nido nell'anno 2022;

Che nella sezione "Rendicontazione e Monitoraggio" della Nota Metodologica dispone, tra l'altro, "l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- *ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;*
- *ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti;*
- *trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti;*
- *trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;*
- *trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio;*
- *altre modalità autonomamente determinate (ad esempio nidi familiari tipo tagesmutter).*

Che l'Ente, per il perseguimento del fine di cui sopra intende reperire sul mercato privato, per l'anno scolastico 2022/2023, n. 30 posti di nido d'infanzia mediante convenzionamento di strutture autorizzate al funzionamento al momento della presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici a tal fine disponibili, prevedendo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in tale contesto disponibili a collaborare in tal senso con l'Amministrazione;

- che l'Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. ...., del ....., recante "nidi d'infanzia - reperimento sul mercato privato locale di 15 posti mediante convenzionamento di strutture autorizzate – avviso pubblico", ha indetto procedura relativa alla manifestazione d'interesse per la ricerca sul mercato di operatori disposti a stipulare con l'amministrazione apposite convenzioni per l'acquisizione di un complessivo numero di 15 posti asili nido.

L'anno ....., addì ..... del mese di ....., presso la sede Comunale sita in Via Matteotti n.2, di seguito denominato Amministrazione, nella persona del dr. .... - Responsabile del Comune di Casal di Principe, presso la cui sede è domiciliato per ragioni d'ufficio;

E \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ di seguito denominato gestore, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ a ciò autorizzato con \_\_\_\_\_

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **art. 1 Numero e tipologia degli utenti**

Il gestore mette in disponibilità un numero di posti di nido d'infanzia presso la struttura denominata \_\_\_\_\_ sita nel Comune di Casal di Principe, via \_\_\_\_\_ pari a \_\_\_\_\_. Gli utenti del servizio saranno i minori in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni (età utile per l'ingresso alla scuola dell'infanzia), collocati nelle graduatorie formulate dal Comune di Casal di Principe;

#### **art. 2 Compensi**

L'Amministrazione si impegna a corrispondere al gestore, mediante pagamenti mensili posticipati conseguenti a presentazione di regolare fattura le rette mensili (ogni onere incluso) per ciascun bambino inserito dal Comune presso la struttura per un massimo di 15 posti nido. Il gestore decurterà dagli oneri a carico dell'Amministrazione i soli costi relativi alle giornate in cui tutti i bambini dello stesso gruppo/ bolla epidemiologica risultino per qualsiasi motivo assenti. Per le giornate programmate di chiusura al pubblico dell'asilo nido i citati compensi mensili saranno proporzionalmente ridotti in ragione di 1/30 per ogni posto per ogni giorno di chiusura del servizio;

Nel caso di inserimento di minore portatore di handicap che, sulla base di adeguata documentazione medica, necessiti di educatore di sostegno individuale, viene corrisposto al gestore un compenso orario aggiuntivo di Euro 20,55 (IVA esclusa), sino alla concorrenza massima autorizzata dalle direttive regionali vigenti in materia, pari a 36 ore a settimana.

Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla loro presentazione previo accertamento da parte del competente servizio comunale della regolarità dei servizi prestati. Qualora venissero riscontrate irregolarità o necessitassero chiarimenti, il termine previsto per la liquidazione si intende interrotto.

#### **art. 3 Standard**

Il gestore deve osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di igiene e sanità degli alimenti vigenti, predisponendo un manuale di auto-controllo secondo i principi del sistema HACCP, ai sensi dei regolamenti CE n. 178/2002 e n. 852/2004 e dei d.lgs. n. 190/2006 e n. 193/2007.

#### **art. 4 Personale**

Per le attività oggetto della presente convenzione, il gestore garantisce la gestione del nido d'infanzia con il personale necessario e nel rispetto dei rapporti operatore/bambini fissati dagli standard regionali regolati secondo quanto previsto dai sopracitati protocolli e o secondo qualsiasi altra disposizione normativa nazionale o regionale approvata

Il Gestore deve ottemperare a tutti gli adempimenti di sua competenza previsti dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **art. 5 Orari di apertura e misure organizzative**

Il gestore si impegna al rispetto delle seguenti necessarie misure organizzative:

- orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 – 16.30.

- predisposizione e condivisione con ogni famiglia di un “patto di corresponsabilità” propedeutico alla frequenza al servizio, finalizzato per assicurare il rispetto delle previste necessarie condizioni di sicurezza sanitaria;
- inserimento dei bambini in bolle epidemiologiche per aula/spazio composte da un minimo di sei bambini fino ad un massimo di dodici al fine di garantire il raggiungimento degli standard qualitativi attesi sotto il profilo pedagogico ed educativo.
- rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati dell’aula spazio: n° 1 bambino ogni almeno 6 metri quadrati (come definito nella DGR n.1564/2015) fino a un massimo non superabile di 12 bambini per aula/spazio/sezione;
- rapporto numerico da mantenere in ogni momento della giornata: n° 1 educatore ogni 6 bambini secondo quanto previsto nel citato protocollo approvato con DGR 852 del 28.08.2020.
- preparazione e somministrazione pasti: preparati dal servizio di cucina interna di ciascun nido d’infanzia o veicolati da centri di cottura rispettando la vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e quanto previsto dalla D.G.R. 704 del 31/05/2019 – le linee guida per la ristorazione collettiva per la prima infanzia (0/3 anni)”.
- Individuazione di un referente che tenga i contatti con l’Amministrazione e partecipi agli incontri tra le parti.

#### art. 6 Iscrizioni, ammissioni, dimissioni degli utenti e trattamento dati personali

Per essere ammessi ai posti di nido d’infanzia in regime di convenzionamento occorre presentare apposita domanda di iscrizione al servizio comunale competente durante il periodo stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale. Le ammissioni sono effettuate nel rispetto della graduatoria annualmente approvata dall’Amministrazione Comunale e delle graduatorie integrative riferite alle domande presentate in corso d’anno. Le dimissioni avverranno automaticamente al passaggio dei minori alla scuola di infanzia. Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti del servizio i criteri e le procedure di cui ai commi precedenti nei modi e nelle forme più opportune.

#### art. 7 Trattamento dei dati personali

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare. In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all’adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto. Ai sensi degli art. 13 e 14 del sopracitato Regolamento, la medesima controparte negoziale è informata che i dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato oppure ottenuti presso altre fonti, saranno utilizzati dal Comune di Casal di Principe a soli fini contrattuali. Il trattamento dei suddetti dati è funzionale, necessario, pertinente e, in ogni modo, non incompatibile con le finalità per le quali gli stessi sono raccolti come descritto nell’Informativa già trasmessa al contraente. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Gestore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati

nell'allegato \*\* al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Contratto speciale sulla protezione dei dati personali", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali. Il gestore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del gestore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nel contratto speciale sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

#### art. 8 Norme contrattuali e coperture assicurative

Il gestore si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché gli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale. Con riferimento agli oneri prescritti dalla presente convenzione, il gestore ha l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative e di produrre, almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze all'Amministrazione. Il gestore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento e si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria. In particolare, dovranno essere attivate, con riferimento ai posti nido oggetto della presente convenzione, con oneri a carico del gestore, le seguenti coperture:

1. Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT), con le seguenti caratteristiche inderogabili:

a. l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del gestore derivanti dal capitolato d'oneri, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto della compagnia;

b. l'assicurazione deve essere valida per tutte le attività riconducibili alla gestione del nido d'infanzia e le attività didattico-educative, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dal contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie;

c. nel novero degli assicurati devono essere ricompresi i bambini affidati al nido d'infanzia;

d. la polizza deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni:

- responsabilità civile personale dei bambini accolti nel nido di infanzia convenzionato per i danni fra loro e a terzi;

2. Copertura assicurativa infortuni a favore dei bambini accolti nei nidi d'infanzia convenzionati stipulata presso una primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

a. Efficacia della copertura assicurativa durante la partecipazione alle attività dei nidi d'infanzia convenzionati, nulla escluso né eccettuato, durante la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività didattiche, educative, culturali, ludiche, ricreative e motorie correlate, compreso lo svolgimento di gite ed escursioni e durante i trasferimenti dal luogo stabilito per la partenza fino al luogo di destinazione e viceversa per il rientro.

b. Estensione al rischio in itinere durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate, nonché durante il tempo necessario a compiere, con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi, il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione dell'assicurato al luogo di svolgimento dell'attività dei nidi d'infanzia;

c. Estensione della copertura a:

i. malore e incoscienza purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili, assorbite per scopi non terapeutici;

ii. punture di insetti e morsi di animali;

iii. intossicazioni da cibo avariato consumato durante i pasti assunti al nido;

iv. asfissia non di origine morbosa;

v. annegamento;

vi. colpi di sole o di calore, assideramento e congelamento;

vii. avvelenamento, intossicazioni e/o lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;

viii. folgorazione o scariche elettriche;

ix. contatto con corrosivi;

x. eventi catastrofici compresi terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;

xi. infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti.

art. 9 Verifiche periodiche e controlli

L'Amministrazione esercita la vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione e la verifica dei risultati. L'Amministrazione può eseguire verifiche periodiche e controlli, anche attraverso il contatto diretto con l'utenza e alla presenza dei referenti del soggetto privato:

a) sulla conformità delle prestazioni erogate dal soggetto privato ai contenuti della presente convenzione;

b) sulla qualità dei servizi, sui risultati dell'attività svolta, sulla migliore utilizzazione delle risorse e sul grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza;

c) su quanto previsto agli art. 4, 5 e 6;

d) sul rispetto delle norme contrattuali e delle coperture assicurative di cui all'art. 8;

Per lo svolgimento delle predette attività l'Amministrazione si avvarrà, se prevista, della figura del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 31, 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e delle relative linee guida attuative dell'Anac (n. 3 del 26.10.2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e D.M. 7.03.2018 n. 49 recante "regolamento per l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"), DEC che verrà incaricato con specifico provvedimento. Per i contenuti, le modalità e la frequenza dell'attività di verifica del DEC si rimanda alle norme sopra richiamate. Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui al comma 3 sono espresse per iscritto e comunicate al soggetto privato.

art. 10 Variazioni

Se, durante la gestione del servizio, dovesse sorgere la necessità di modificare o integrare la gestione stessa con differenti o ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare un aggiornamento della presente convenzione con ricontrattazione delle prestazioni reciproche. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla modifica della presente convenzione, prevedendo l'integrazione di prestazioni aggiuntive, nella misura e con i limiti previsti dal vigente Codice dei Contratti, qualora in presenza di modifiche all'ordinamento giuridico di riferimento, risultasse necessario implementare le prestazioni già previste con ulteriori prestazioni.

#### Art 11 Inadempimenti e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme alla convenzione sottoscritta dalle parti o alle dichiarazioni e relazioni progettuali presentate in sede di gara, la stessa contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se l'Amministrazione non le ritiene congrue, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, infliggere una sanzione pecuniaria nel limite del 10% dell'importo contrattuale a seconda della gravità della inadempienza riscontrata, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva, procedere ad una normale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte:

- a) per inosservanze della vigente normativa;
- b) nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3;
- c) nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;
- d) nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Amministrazione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 dlgs 50/2016 e smi anche nel caso di modifiche del quadro normativo regionale in materia di servizi sociali e alla prima infanzia o circa le modalità di quantificazione e/o trasferimento dei finanziamenti ministeriali, inviando lettera raccomandata con preavviso di quattro mesi. In tal caso l'Amministrazione non dovrà corrispondere indennità di alcun genere al gestore.

#### Art.12 Durata

La presente convenzione decorre per l'anno scolastico 2022/2023, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 11.

Art 13- le strutture accreditate, e fino all'avvio del servizio, accettano fin dalla sottoscrizione della convenzione della possibilità della risoluzione della stessa, in caso di revoca o impossibilità all'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla Legge 234/2021.

#### ART. 14 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Napoli Nord.

#### ART. 15 SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico in parti uguali al Comune e all'ente gestore.

Fatto, letto e sottoscritto.

Casal di Principe, .....